

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EU IPO del 15 febbraio 2016 (procedimento R 1819/2015-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo APlan come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Grid applications GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 200 del 6.6.2016.

Ricorso proposto il 18 novembre 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB**(Causa T-809/16)**

(2017/C 030/56)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del comitato di risoluzione unico SRB/ES/SRF/2016/06 del 15 aprile 2016 [«Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/06)»] nonché la decisione del comitato di risoluzione unico SRB/ES/SRF/2016/13 del 20 maggio 2016 [«Decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)»], quanto meno nella parte in cui tali decisioni riguardano la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo: manifesta violazione di forme sostanziali per mancata notifica (notifica incompleta) delle decisioni impugnate.
2. Secondo motivo: manifesta violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione delle decisioni impugnate.

Ricorso proposto il 18 novembre 2016 — Di Bernardo/Commissione**(Causa T-811/16)**

(2017/C 030/57)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Danilo Di Bernardo (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che:

- la decisione del 10 agosto 2016 con la quale la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST SC/03/15 ha escluso il ricorrente dal citato concorso è annullata;
- la Commissione è condannata, comunque, alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su diversi errori manifesti di valutazione commessi dalla commissione giudicatrice nella valutazione dell'esperienza professionale del ricorrente.

Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente sull'insufficienza della motivazione della decisione impugnata, e fondato sulla mancata comunicazione al ricorrente dei criteri di selezione stabiliti dalla commissione giudicatrice.

Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Abes/Commissione

(Causa T-813/16)

(2017/C 030/58)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (São Pedro de Tomar, Portogallo)
(rappresentante: N. Mimoso Ruiz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- considerare regolarmente proposto e ricevibile il presente ricorso di annullamento, ai sensi dell'articolo 263 e ai fini dell'articolo 264 TFUE;
- annullare la decisione C (2016) 5054, del 9 agosto 2016, a norma e ai fini dell'articolo 263 TFUE, in quanto in essa si ritiene che la misura descritta nella denuncia non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- annullare la decisione C (2016) 5054, del 9 agosto 2016, a norma e ai fini dell'articolo 263 TFUE, in quanto in essa si ritiene che, laddove la misura descritta nella denuncia costituisse un aiuto di Stato, essa sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento e alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione. La ricorrente sostiene che la decisione è inficiata da un difetto di motivazione, in quanto in essa si afferma che anche se la misura costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essa sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, senza che tale conclusione sia motivata.